Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 6 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 226.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici e già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ovvero, in seguito a richiesta dell'appaltore, di far luogo alla revisione tenendo soltanto conto delle variazioni percentuali del salario giornaliero del manovale (incrementato dagli oneri integrativi del salario e di quelli di assistenza e previdenza a carico dell'appaltatore) intervenute successivamente all'aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto-concorso.

Ciascuna variazione così determinata sarà moltiplicata per la percentuale di incidenza della mano d'opera indicata all'art. 2 e per l'importo lordo dei lavori eseguiti in ciascuno dei periodi presi in esame, dedotta la metà del compenso a corpo eventualmente stabilito nel contratto per oneri generali.

Dalla cifra risultante si dedurrà il 10 % dell'importo lordo — a prezzi di contratto — dei lavori eseguiti e sul risultato si applicherà il ribasso contrattuale.

Per i contratti di prestazione di sola mano d'opera il compenso revisionale è commisurato all'aumento effettivo verificatosi, incrementato dagli oneri accessori a carico dell'appaltatore e dalla sola quota per spese generali. Il compenso revisionale sarà decurtato del 10 % della quota di importo contrattuale eseguita e sarà soggetto al ribasso contrattuale nei limiti previsti dal contratto.

Art. 2.

Per le revisioni previste nell'articolo precedente le percentuali di incidenza della mano d'opera per le diverse categorie di lavori sono le seguenti:

a) lavori murari per strade, bonifiche, ponti, gallerie e simili . . . . 60 %

b) fondazioni in acqua, lavori stradali di riparazioni, pavimentazioni, forniture di pietrame, pietrisco e graniglia . . . . 63 %

c) riparazione e ricostruzione fabbricati . 66 %

d) sgomberi e demolizioni, posa di tubazioni 70 %

e) lavori di terra . . . . 75 %

Per le opere comprendenti più di una delle suddette categorie di lavori, alle percentuali indicate è sostituita quella data dalla media ponderale delle percentuali corrispondenti alle singole categorie di lavori.

Art. 3.

Le domande di revisione sono presentate al capo dell'ufficio da cui dipende l'esecuzione dei lavori, il quale le rimette con sua relazione, a seconda della rispettiva competenza, al Ministero dei lavori pubblici od al Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 4.

Il Ministero e il Provveditorato decidono sulle domande di revisione, nei limiti della rispettiva competenza, sentito, quando occorra, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Contro le determinazioni del Ministero e del Provveditorato è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici nei modi e nei termini degli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici o il Provveditore alle opere pubbliche nella rispettiva competenza, quando a loro insindacabile giudizio lo ritengano opportuno, possono concedere all'appaltatore che ne faccia richiesta, un acconto non superiore al 50 % sulle somme che prevedibilmente potranno spettargli in dipendenza della revisione totale o parziale.

Art. 6.

Il 2° comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1435, è modificato come segue:

« A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato come presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) quattro ispettori generali del Genio civile;

e) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

h) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

i) un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

l) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi ».

Il 4° comma del predetto articolo è modificato come segue:

« Le riunioni sono valide con l'intervento di tre quarti dei componenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Cattani — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 12. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 227.

Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario ed autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso per l'esercizio finanziario 1945-46 un contributo straordinario di lire venti milioni (20.000.000) a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un mutuo di lire venticinque milioni (25.000.000) per porlo in grado di provvedere alla estinzione di passività e per far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio. La concessione di tale mutuo sarà effettuata alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 620.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Cattani — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 11. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 228.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Cattani — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 13. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 229.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Sul fondo come sopra autorizzato si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile.

La suindicata somma sarà iscritta per lire due miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1945-46 e per lire quattro miliardi in quello dell'esercizio 1946-47.

Art. 2.

Per i lavori di cui al 1° comma del precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 230.

Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, che istituisce il Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e la devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481 e 495 e 24 agosto 1945, n. 587;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1946 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (tabella *A*).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni in diminuzione di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

All'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è stabilita la facoltà di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. n. 16. — Spese per liti.
Cap. n. 17. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Art. 5.

All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni, temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed altri assegni fissi.
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 9. — FRASCA

TABELLA 4

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1946 (esercizio finanziario 1945-1946).

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Stanziamento
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	13.560.000 —
2	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale Retribuzione ed altri assegni fissi Indennità di licenziamento	1.600.000 —
3	Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	150.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per il personale dell'Amministrazione centrale e per quello appartenente ad altre Amministrazioni che si rechi in missione nell'interesse dei servizi del Ministero Indennità di trasferimento al personale di nuova nomina ed a quello collocato a riposo	250.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello appartenente ad altre Amministrazioni od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero	800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale, in deroga alle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive disposizioni modificative ed integrative (art. 12, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481) *.	*per memoria*
7	Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi speciali	300.000 —
8	Sussidi al personale addetto al Ministero ed agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie	40.000 —
9	Indennità ai componenti di commissioni e comitati	100.000 —
10	Spese casuali	200.000 —
11	Spese per la biblioteca	100.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	10.000 —
14	Spese di manutenzione e piccoli adattamenti dei locali ad uso del Ministero	300.000 —
15	Spese per gli automezzi del Ministero	125.000 —
16	Spese per liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	Totale	17.575.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	50.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	25.000 —
	Totale	75.000 —
	TRATTATI, ACCORDI COMMERCIALI E SERVIZI VALUTARI.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio con l'estero	350.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Stanziamento
21	Spese per le missioni di carattere commerciale compiute all'estero nell'interesse dei servizi del Ministero dal personale dell'Amministrazione centrale, da quello di altre Amministrazioni e da estranei incaricati di speciali studi	250.000 —
22	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali, a riviste e ad agenzie di stampa estera e nazionale per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	150.000 —
23	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere: organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	3.000.000 —
24	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero	550.000 —
25	Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero e ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero	50.000 —
	Totale	4.350.000 —
	IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI.	
26	Spese per studi e rilevazioni di carattere statistico economico concernenti l'importazione e l'esportazione	60.000 —
27	Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 1279)	250.000 —
	Totale	310.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Stanziamento
	STUDI, LEGISLAZIONE E SERVIZI ECONOMICO-DOGANALI.	
28	Spese per studi e lavori attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere ed alla relativa legislazione	100.000 —
29	Compensi per traduzioni e spese per la diffusione di notizie relative al commercio estero	100.000 —
	Totale	200.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
30	Spese per l'esecuzione dei piani di importazione, per partecipazioni a conferenze economiche internazionali e per eventuali incarichi all'estero	6.500.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Stanziamento
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17.575.000 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Trattati, accordi commerciali e servizi valutari	4.350.000 —
	Importazioni ed esportazioni	310.000 —
	Studi, legislazione e servizi economico-doganali	200.000 —
	Totale della categoria I Parte ordinaria	22.510.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	6.500.000 —
	Totale della categoria I Parte straordinaria	6.500.000 —
	Totale generale della categoria I Spese effettive	29.010.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I - Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	29.010.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della ricostruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

In diminuzione:

Capitolo		Importo
Cap. n. 1. — Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo, ecc.	L.	216.100
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	»	358.500
Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	214.500
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero, ecc.	»	703.100
Cap. n. 4-*bis.* — Premi di operosità e rendimento in deroga, ecc.	»	200
Cap. n. 5. — Indennità e spese per ispezioni e missioni	»	292.200
Cap. n. 6. — Indennità e diarie ai membri del Comitato interministeriale per la ricostruzione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.	»	47.000
Cap. n. 9. — Spese di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero	»	9.500
Cap. n. 10. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	46.500
Cap. n. 10-*bis.* — Spese per il trasporto di persone e cose per i servizi del Ministero	»	200.000
Cap. n. 11. — Spese per acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	7.800
Cap. n. 12. — Spese casuali	»	173.500
Cap. n. 13. — Spese per la stampa e la propaganda	»	336.700
Cap. n. 14. — Spese per il coordinamento delle attività dei Comitati interministeriali per la ricostruzione	»	1.000.000
Cap. n. 15. — Indennità e spese di trasporto per visite agli stabilimenti industriali, ecc.	»	800.000
Cap. n. 16. — Retribuzioni e compensi per incarichi e studi speciali, ecc.	»	1.469.300
Cap. n. 17. — Contributi e concorsi nelle spese, ecc. della ricostruzione nazionale	»	16.250.000
Cap. n. 18. — Spese per l'esecuzione dei piani, ecc.	»	8.968.800
Totale	L.	31.593.700

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA C

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1945-46.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	240.000
Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la ricostruzione »). — Indennità e diarie ai membri del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delle speciali commissioni istituite nell'interesse dei servizi della ricostruzione - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni suddette	»	500.000
Cap. n. 80-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la propaganda	»	200.000
Cap. n. 80-*quater* (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il coordinamento delle attività dei comitati periferici per la ricostruzione	»	300.000
Cap. n. 80-*quinquies* (di nuova istituzione). — Contributi e concorsi nelle spese per iniziative nell'interesse della ricostruzione nazionale	»	1.000.000
Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per la ricostruzione »). — Spese per partecipazioni a conferenze economiche inerenti ai problemi della ricostruzione e per eventuali incarichi all'estero	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	13.240.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	»	20.000
Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 54. — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 56. — Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico, ecc.	»	550.000
Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero, ecc.	»	250.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.010.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caramone » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 5 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramone », di pertinenza come dagli atti, di D'Ippolito Maria, Olga ed Ada fu Teodorico, riportato nel vigente catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta D'Ippolito Maria, Olga ed Ada sorelle fu Teodorico, al foglio di mappa 38, particelle 3, 4, 21, 25, per la superficie di Ha. 9.97.30 e con l'imponibile di L. 509,29.

Il sopradescritto fondo confina con le strade comunali « Fiumitello Secondo » e « Caramone », con i terreni di proprietà Gagliardi Giuseppe, Enrico e Giovanni; Pirolo Luigi fratelli e sorelle fu Giuseppe ed altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramone » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 292. — FERRARI

(1215)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco Acquaro » sito nel comune di Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 17 gennaio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso descritto si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « Parco Acquaro », di pertinenza come dagli atti, di Cianciulli Cristina ved. Masola e Masola Enrico fu Salvatore, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Cianciulli Cristina ved. Masola usufruttuaria e Masola Enrico fu Salvatore proprietario, al foglio di mappa 37, particella 7, per la superficie di Ha. 8.86.40 e con l'imponibile di L. 1108.

Detto fondo confina con la strada comunale « Fiumitello Secondo », con i terreni di proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola ed altri; Berlingieri Giovanna e altri; con la strada comunale « Acquaro »; con Chianese Francesco Saverio ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco Acquaro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 36.000 (trentaseimila), da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 291. — FERRARI

(1216)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel comune di S. Maria La Fossa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 4 ottobre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « S. Leucio », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia di Giacomo, riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Mirra Giovanni, Roberto, Clotilde ed Attilia fratelli e sorelle di Giacomo, al foglio di mappa 17, particella 3, per la superficie di Ha. 3.63.50, con l'imponibile di L. 254,45.

Il sopradescritto fondo confina colla via comunale di San Leucio, colla proprietà Gaudiano Vincenzo e Mirra Anna; colla proprietà Giuliani Raffaele; colla proprietà Buonanno Angelo, ecc., e Mirra Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 294. — FERRARI

(1218)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Campo Izzo » sito nel comune di Grazzanise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 20 luglio 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Campo Izzo », di pertinenza come dagli atti, di Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Bernardino, Eugenio, Italia ed Olimpia fratelli e sorelle fu Ferdinando e Cotuogno Luigi fu Carmine, al foglio di mappa 38, particella 30, per la superficie di Ha. 2.48.60, con l'imponibile di L. 248,60.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà Mirra Eugenio, ecc., col canale « Diversivo », con la strada di Campo di Izzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° ottobre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Campo Izzo », è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9600 (novemilaseicento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 290. — FERRARI

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, numero 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, n. 20, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 1946 saranno di metallo laminato leggero a forma ottagonale, con diametro di mm. 30 avente un foro in corrispondenza al lato superiore, per l'applicazione al collare dei cani.

Le piastrine avranno la seguente dicitura in rilievo, entro bordo pure rilevato:

a) 1946;

b) imposta comunale sui cani;

c) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico di cui sopra, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi di legge;

d) il numero progressivo per ciascuna categoria

Art. 2.

Per le ordinazioni delle piastrine i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna categoria, e provvedendo, contemporaneamente, a rimettere all'Unione stessa l'ammontare del prezzo delle piastrine.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire sei per consegna a destinazione del comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Nomina di un membro e del sostituto segretario della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro Finanze n. 1, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle lotterie nazionali;

Ritenuto che in seguito alla morte del cav uff. dott. Di Stefano Umberto, membro della Commissione predetta, è necessario provvedere alla sua sostituzione e che, in seguito alla morte del cav. dott. Iovacchini Leopoldo, occorre provvedere alla nomina di un sostituto del segretario della Commissione in parola, in caso di assenza o impedimento di questi;

Visto l'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Decreta:

1. — Il cav. uff. dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione, capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato membro della Commissione per l'esame delle vincite contestate e di biglietti vincenti delle Lotterie nazionali.

2. — Il dott. Torre Pietro, segretario nell'Ispettorato predetto, è nominato sostituto del segretario della Commissione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento di questi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Emilio De Marchi è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati in sostituzione dell'ing. Giorgio Valerio, dimissionario.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Istituzione di una Commissione consultiva presso il Commissariato generale anticoccidico di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1930 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo successivo, n. 72), con il quale è stata dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nel territorio della Sicilia e della Calabria, stabilendo che alla direzione della lotta stessa avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di un Commissariato generale con sede in Catania;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre successivo, n. 141), con il quale è stato istituito un Collegio sindacale per il controllo della gestione del predetto Commissariato;

Ravvisata l'opportunità di istituire in seno al Commissariato un organo collegiale che possa coadiuvare il commissario generale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia ed in Calabria una Commissione consultiva così composta:

a) n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

b) n. 2 rappresentanti dei coltivatori diretti;

c) n. 2 rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

d) i direttori degli Osservatori fitopatologici istituiti con sede a Palermo, Acireale e Catanzaro.

La Commissione è nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, per quanto concerne i rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), delle libere associazioni costituite per le categorie interessate.

Il commissario generale ha facoltà di far partecipare alle riunioni della Commissione i capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle provincie maggiormente interessate all'esame e trattazione dei problemi sottoposti alla Commissione stessa.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni, senza, per altro, diritto a voto, i componenti del Collegio sindacale.

Art. 2.

Spetta alla Commissione consultiva di pronunziarsi:

a) sul programma generale di attività da svolgere entro l'anno;

b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

c) sui criteri da seguire per la determinazione delle zone agrumetate nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di lotta;

d) sui criteri da seguire per la liquidazione, a carico degli agricoltori, delle spese occorse per le operazioni di lotta;

e) sulla misura del contributo annuale da porsi a carico degli agricoltori interessati;

f) sui provvedimenti di carattere generale attinenti al personale;

g) su ogni altra materia che sia ad essa sottoposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o dal commissario generale.

Art. 3.

La Commissione si riunisce su convocazione del commissario generale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci, ed è presieduta dal commissario generale.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1222) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida del licenziamento del direttore della Cassa nazionale gente dell'aria, disposto sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20422/2920 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario della Cassa nazionale della gente dell'aria propone la convalida del provvedimento di licenziamento del direttore dott. Pazzini Vittorio, disposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in data 31 ottobre 1943, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tale provvedimento fu determinato da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

E' convalidato alla data 31 ottobre 1943 il provvedimento di licenziamento del direttore dott. Pazzini Vittorio adottato dalla Cassa nazionale della gente dell'aria, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

(1185) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Dichiarazione di inefficacia giuridica della norma relativa alla corresponsione di una diaria giornaliera al commissario della Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria, Cassa nazionale gente dell'aria e Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20421/2919 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;
Cassa nazionale gente dell'aria;
Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

propone che la norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione dei suddetti Enti insieme riuniti) venga dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944;

Considerato che tale provvedimento fu adottato sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che fu determinato da motivi di carattere politico nell'intento di assicurare ingiustificati benefici al personale che si trasferì al Nord;

Decreta:

La norma relativa alla corresponsione al dott. Pazzini Vittorio di una diaria giornaliera di L. 160 (contenuta nella deliberazione in data 20 ottobre 1943 dei Consigli di amministrazione degli Enti:

Cassa mutua nazionale operai gente dell'aria;
Cassa nazionale gente dell'aria;
Cassa mutua nazionale malattia impiegati linee aeree regolari;

insieme riuniti) è dichiarata priva di efficacia giuridica a decorrere dal 4 giugno 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi di impiegati della Cassa malattia impiegati linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 20422/2920 in data 21 marzo 1946, con la quale il commissario della Cassa malattia impiegati linee aeree regolari propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento del direttore ing. Albani Rolando e dell'impiegato dott. Pazzini Vittorio, disposti dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in data 31 ottobre 1943, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i provvedimenti suddetti furono determinati da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

Sono convalidati alla data 31 ottobre 1943 i provvedimenti di licenziamento dell'ing. Albani Rolando e del dott. Pazzini Vittorio adottati dalla Cassa malattia impiegati linee aeree regolari, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

(1184) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 9 maggio 1945, con il quale l'Ufficio finanziario del Governo Militare Alleato per la provincia di Modena, ha nominato l'avvocato Antonio Pioppi commissario straordinario della Cassa di risparmio di Modena;

Veduto che con successivo provvedimento l'Ufficio finanziario predetto ha proceduto alla nomina di due vice commissari della Cassa medesima nelle persone dei signori dott. ing. Camillo Manzini e dott. ing. Remigio Casolari;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori avv. Antonio Pioppi e dott. ing. Camillo Manzini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, ente morale con sede in Modena, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

(1205) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1946.

Revoca degli esoneri e delle compensazioni disposte ai sensi dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, num. 92.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Considerato che in base all'art. 12 dell'anzidetta legge 21 agosto 1921, n. 1312, furono in epoche diverse emanati vari decreti di esonero dall'obbligo di assunzione degli invalidi e che in base all'art. 10 del regolamento anzidetto furono emanati provvedimenti che consentivano la compensazione delle assunzioni nell'ambito delle stesse aziende tra provincia e provincia;

Considerato che nell'attuale situazione si rende necessario per il grande aumento nel numero dei mutilati disoccupati e per le difficoltà del loro collocamento procedere alla revoca di tali provvedimenti allo scopo di consentire un più intenso assorbimento di minorati di guerra nelle zone maggiormente soggette a disoccupazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetto decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sentito il commissario straordinario dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Decreta:

Sono revocate con effetto immediato tutte le concessioni di esonero e di compensazione disposte ai sensi del citato art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

I Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1946

(1203) *Il Ministro*: GASPAROTTO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Convalida delle iscrizioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-1945.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo all'ordinamento didattico universitario;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con R. decreto 26 marzo 1942, n. 352;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerata la opportunità che siano convalidate le iscrizioni effettuate sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, presso il suddetto Istituto di Venezia, dalle diplomate dalle Scuole civiche « Regina Margherita » di Genova ed « Alessandro Manzoni » di Milano, e ciò allo scopo di non turbare situazioni di fatto già costituite;

Decreta:

Sono convalidate le immatricolazioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, effettuate, fino a tutto l'anno accademico 1944-45, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalle alunne licenziate dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova e dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1202) p. *Il Ministro*: MARAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ionia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ionia (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1172)

Autorizzazione al comune di Caltagirone (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Caltagirone (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.690.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1173)

Autorizzazione al comune di Adrano (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Adrano (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 720.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1174)

Autorizzazione al comune di Acireale (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acireale (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 680 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Cristini Rocco di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Olga Rizzo Scuccimarra — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 2 — Capitale L. 95 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39400 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pezzano Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23540 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Maio Alessio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2587-167111 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappone Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita L. 1862.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 11 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: D'Andrea Angela fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181-91024 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Saracino Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12596 — Data: 20 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Cantelli Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 36 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 62 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2137 Mod. A — Data: 3 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Spena Carlo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1190 Mod. A — Data: 13 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Proto Alfredo fu Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 301.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Casalini Gabriele di Luigi — Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Tucci Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 203

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108-96 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Paterlini Armando fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 3 — Rendita L. 241,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. A — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 14 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Prete Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 — Data: 27 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Segre Clotilde di Marco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 %, 1906, nominativi 4 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 539 — Data: 21 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pannone Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Red 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 20 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cimino Isidoro — Titoli del Debito pubblico: Rend 5 %, al portatore 49 — Capitale L. 73.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Gallo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1951, al portatore 14 — Capitale L. 61.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. A — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Nicolotti Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 171,50

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(568) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.